Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 330/C.D.T. 22
DEL 21 FEBBRAIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 21 Febbraio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.116/A
Appello della ASCD Polisportiva Palma 2011 (Ag) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3, squalifica per tre gare ai calciatori Giganti Gianluca, Rallo Giuseppe e Schembri Rosario, squalifica per due gare calciatori Schembri Angelo e Di Falco Giuseppe - Gara Campionato 3° cat. Gir. "A" Pol. Palma / La T.A.N.A F.C. del 22/01/2012 - C.U. n.28 del 25/01/2012 – Delegazione Provinciale Agrigento.

Con tempestivo reclamo la società ASCD Polisportiva Palma ha impugnato le sanzioni in epigrafe.
All'udienza dibattimentale odierna è comparso il rappresentante legale della reclamante che ha insistito nei motivi di appello chiedendone l'accoglimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo in questione va dichiarato inammissibile per la parta relativa alla impugnazione della perdita della gara per 0–3 e per la presunta posizione irregolare dei

calciatori della società avversaria, atteso che la società reclamante non ha provveduto a dare prova dell'avvenuto invio dei motivi di appello alla società consorella.
Il reclamo va dichiarato, altresì, inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett.a) CGS in ordine alla squalifica dei calciatori Schembri Angelo e Di Falco Giuseppe.
Nel merito il reclamo va respinto in quanto dall'esame del referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati, risulta provato che i calciatori Giganti Gianluca, Rallo Giuseppe e Schembri Rosario hanno posto in essere un comportamento violento nei confronti dei calciatori avversari e che la sanzione loro irrogata dal giudice di primo grado appare congrua ai fatti contestati.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa.
Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n.117/A

Appello della ACSD La T.A.N.A. (Ag) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3, squalifica per tre gare del calciatore Alletto Salvatore per due gare dei calciatori Dimora Carmelo, Fiorica Alfonso, Giordano Leonardo e Incardona Francesco Giuseppe - Gara Campionato 3° cat. Gir. "A" Pol. Palma – La T.A.N.A F.C. del 22/01/2012 - C.U. n.28 del 25/01/2012 – Delegazione Provinciale Agrigento.

Con tempestivo reclamo la società ACSD La T.A.N.A. F.C. ha impugnato le sanzioni in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo, preliminarmente ad ogni questione di merito, dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) CGS, la parte relativa alle squalifiche a carico dei calciatori Dimora Carmelo, Fiorica Alfonso, Giordano Leonardo e Incardona Francesco Giuseppe.
Il reclamo va altresì dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.33 comma 6 CGS, nella parte in cui si rileva una presunta posizione irregolare dei calciatori della società avversaria, stante la assoluta genericità del motivo.
Nel merito l'appello va rigettato in quanto dal referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2 CGS fa piena prova circa il comportamento dei tesserati, si rileva che i calciatori di entrambe le società hanno dato luogo ad una rissa collettiva i cui partecipanti sono stati ben individuati dal direttore di gara con la conseguenza che ad essi andava applicata la sanzione della espulsione per cui va condivisa la decisione di quest'ultimo di sospendere l'incontro poichè entrambe le squadre si sarebbero trovate con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare.
Detta responsabilità va addebitata in eguale misura ad entrambe le società con la conseguenza che va condivisa la decisone del giudice di prime cure che ha irrogato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0–3 ad entrambe.
Va altresì rigettato il reclamo per quanto riguarda la sanzione a carico del calciatore Alletto Salvatore poichè lo stesso si è reso responsabile di un condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario e poichè la sanzione appare congrua in relazione ai fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto gravame per i motivi di cui in premessa.
Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo depositata.

Procedimento n. 130/A
A.C.S.D. ALI' TERME CALCIO (ME), avverso perdita gara per 0-3 e ammenda di € 150,00 per 1^ rinuncia (mancata presentazione – art. 53 NOIF) – Gara Juniores Provinciali girone C del 30/01/2012 – C.U. N° 39 del 03/02/2012 del Giudice Sportivo Territoriale di Messina.

Con tempestivo reclamo avverso la sopra indicata decisione la Società appellante chiede "riqualificarsi il referto arbitrale", non rispondendo a verità quanto riferito dal direttore di gara circa la mancata presentazione a disputare la gara, a suo dire non iniziata per impraticabilità di campo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente osserva che al reclamo non viene allegata la documentazione comprovante l'invio dei motivi alla controparte Società. Tale irregolarità procedurale rende inammissibile il reclamo stesso difettando il necessario contraddittorio di cui alle norme regolamentari (artt. 33, 38 e 46 C.G.S.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento n.133/A
POL. D. SAN CATALDO (CI) avverso ammenda € 125,00, inibizione fino al 20/02/2012 Grosso Fabio Ivan, squalifica per quattro gare calciatori Salimeni Marco Agatino e Graef Charles Eduardo, Gara Campionato C/1 Calcio a 5 Gir. "A" ASD Wisser Club – Pol. D. San Cataldo del 09/02/2012 - C.U. n.317/37 C5 del 10/02/2012

Con tempestivo reclamo la società Pol. D. San Cataldo ha impugnato le sanzioni in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo preliminarmente ad ogni questione di merito deve dichiarare il predetto reclamo inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. d) CGS relativamente alla sanzione dell'inibizione e della pena pecuniaria.
Nel merito l'appello va rigettato in quanto il referto di gara, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2 fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed al comportamento posto in essere dai sostenitori.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Salimeni Marco è stato individuato senza dubbio alcuno dall'arbitro n.2 come autore delle frasi altamente ingiuriose e lesive dello stesso ed attinenti alla dignità personale ed in quanto donna prima che all'arbitro.
Così come non vi è dubbio alcuno in ordine al comportamento posto in essere dal calciatore Graef Charles Eduardo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo in ordine alle sanzioni dell'ammenda e dell'inibizione.
Nel merito rigetta l'appello in ordine alla squalifiche inflitte.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 135/A
Sig. CASAMENTO GIOVANNI (tesserato ACD SP CLUB - PA), avverso inibizione sino al 30/06/2013 – Gara 3^ categoria Trappeto / SP Club del 28/01/2012 - C.U. N° 26 del 02/02/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo personale appello avverso la sopra indicata decisione, il Sig. Casamento Giovanni contesta la sanzione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo rilevando l'incongruità della descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
La descrizione dei fatti fornita in referto costituisce piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati, a norma di regolamento. Pur tuttavia è doveroso individuare, nel racconto del direttore di gara, eventuali elementi che possano servire per una migliore interpretazione ed una migliore graduazione della sanzione.
Le considerazioni difensive evidenziano, a ragione, una limitata capacità offensiva nel comportamento assunto dal Sig. Casamento rispetto al mezzo utilizzato e con precisione descritto dal direttore di gara (due pietre di 2-3 cm.), talché può pervenirsi ad una riduzione della sanzione, secondo quanto precisato in dispositivo, tenendo conto di quanto espresso anche in sede di audizione dall'incolpato e pur nella considerazione che comunque trattasi di comportamento finalizzato ad assumere caratteristiche di violenza.

P.Q.M.

Dispone contenersi a tutto il 31/01/2013 la sanzione dell'inibizione a carico del tesserato Sig. Casamento Giovanni;
Dispone restituirsi la tassa reclamo versata (€ 62,00).

Procedimento n.136/A
ASD PICANELLO (Ct) avverso squalifica per sei gare calciatore Crisciglione Andrea, per tre gare calciatori Bonfatto Giuseppe e Ragusa Francesco - Gara Campionato 2 cat Gir./H ASD Carlentini – ASD Picanello del 05/02/2012 - C.U. n.313 del 09/02/2012

Con tempestivo reclamo la società ASD Picanello ha impugnato le sanzioni in oggetto irrogate ai propri calciatori.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il reclamo, preliminarmente ad ogni questione di merito deve dichiarare il predetto reclamo inammissibile in quanto privo della sottoscrizione.
A parte il superiore rilievo il reclamo sarebbe altresì inammissibile ai sensi dell'art 33 comma 6 CGS in quanto redatto in maniera assolutamente generica e privo di ogni e qualsiasi motivazione.
Lo stesso,infine è inammissibile anche per la parte che riguarda il presunto errore tecnico dell'arbitro in quanto proposto in maniera tardiva e per la prima volta dinanzi a questo giudice.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 137/A
U.S.D. ASPRA (PA), avverso squalifiche calciatori Lo Medico Vincenzo e Marziani Mauro per 4 gare. Gara Promozione Città di Bagheria Calcio / Aspra del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la Società appellante chiede l'annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni irrogate ai propri calciatori, sostenendo la loro mancata partecipazione ai fatti addebitati e sanzionati in primo grado dal Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto, come anche in quello redatto dal Commissario di campo, è dato leggere della mini rissa che si scatenava al 15° del secondo tempo, tra alcuni giocatori di entrambe le squadre.
I calciatori fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari risultano precisamente identificati dagli ufficiali di gara ed a loro carico vengono evidenziati i ripetuti atti di violenza commessi, che peraltro risultano adeguatamente sanzionati secondo criteri pienamente condivisibili ed in linea con le sanzioni rispettivamente assunte a carico di altro contendente appartenente alla Società avversaria.
Appare pertanto condivisibile la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Società U.S.D. Aspra;
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.138/A
FCD MASSIMINIANA CALCIO (Ct), avverso perdita gara 0 – 6 ed ammenda € 100,00 - Gara Campionato C5 Serie D Massiminiana – Juvenilia del 29/01/2012 - C.U. n.37 CT del 01/02/2012

Con tempestivo reclamo la FCD Massiminiana Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, contesta la decisione assunta in primo grado dal giudice sportivo territoriale, sostenendo che la rissa che ha determinato la sospensione della gara sia stata “scatenata e generata unicamente” da un sostenitore della squadra ospite.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Si evince dagli atti ufficiali di gara che la rissa, descritta con dovizia di particolari da parte del direttore di gara, è stata conseguenza di un comportamento lievemente ostruzionistico di un calciatore della squadra ospitante con la complicità del proprio allenatore, che tuttavia ha scatenato la reazione inconsulta di tutti i calciatori ed i componenti delle panchine di entrambe le società.
Ne consegue che condivisibile appare la decisione assunta dal primo giudice, non rilevandosi quanto affermato dall’appellante e apparendo di ragione e di regolamento attribuire ad entrambe le contendenti la responsabilità per la sospensione della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l’appello come sopra proposto.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Procedimento n.139/A
ASD MAST FAVIGNANA (Tp) avverso perdita gara 0 – 3 - Gara Campionato 1^ categoria Gir. “A” ASD Real Unione – ASD Mast Favignana del 05/02/2012 - C.U. n.313 del 09/02/2012

Con tempestivo reclamo la società ASD Mast Favignana ha impugnato la decisione in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo preliminarmente ad ogni questione di merito deve dichiarare il predetto reclamo inammissibile per la violazione

dell'art 33 comma 6 CGS in quanto redatto in maniera assolutamente generica e privo di ogni e qualsiasi motivazione sul punto specifico della mancata partecipazione, a parte della gara, di un calciatore nato dall'1.1.1993 essendosi limitata, la reclamante, a denunciare un presunto errore dell'arbitro nel registrare le sostituzioni.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.140/A

ASD ALBATROS LERCARA (Pa) avverso inibizione fino al 05/05/2012 Catalano Piero, squalifica 7 gare calciatori Agnello Alessandro, Campanella Giuseppe Fucarino Nicola - Gara Campionato 2^ cat Gir. "B" ASD Cattolica Eraclea – ASD Albatros Lercara del 05/02/2012 - C.U. n.313 del 09/02/2012

Con tempestivo reclamo la società ASD Albatros Lercara ha impugnato le decisioni in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo preliminarmente ad ogni questione di merito deve dichiarare il predetto reclamo inammissibile per la violazione dell'art 33 comma 6 CGS in quanto redatto in maniera assolutamente generica e privo di ogni e qualsiasi motivazione in ordine ai comportamenti posti in essere dai suoi tesserati che hanno determinato le sanzioni da parte del giudice sportivo di primo grado e non da parte del direttore di gara che si limita semplicemente a verbalizzare i fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 141/A

F.C.D. FONDACHELLI (ME), avverso squalifica fino al 05/02/2017 per il calciatore Molino Benedetto - Gara 2^ categoria Fondachelli – USCLO Pace del 05/02/2012 - C.U. N° 313 del 09/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la F.C.D. Fondachelli, in persona del Presidente pro tempore, chiede una "riduzione consistente" della squalifica assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendola eccessiva. Sostiene infatti l'appellante di avere il calciatore soltanto colpito di striscio il direttore di gara, "non con violenza", solo procurandogli una leggera escoriazione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che a fine gara il calciatore Molino Benedetto avvicinandosi all'arbitro con fare minaccioso, dopo averlo strattonato lo colpiva con un calcio al ginocchio destro, procurandogli certi danni fisici.
Appare pertanto evidente, dalla descrizione del direttore di gara, che si sia trattato di comportamento caratterizzato da aggressività e violenza pur di non eccezionale gravità.
La sanzione può pertanto essere riveduta in termini più equi, contenendola in un arco temporale che comunque consideri e non trascuri di tenere conto delle conseguenze arrecate al direttore di gara dal comportamento assunto dal suddetto calciatore.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Società FCD Fondachelli dispone contenersi al 30/09/2016 la sanzione a carico del calciatore Molino Benedetto.
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 142/A
A.S.D. ATLETICO ACI S. FILIPPO (CT), avverso squalifica per tre gare calciatore Correnti Diego Santo e squalifica allenatore Faro Fabrizio fino al 16/04/2012. Gara 3^ categoria Piedimonte Etneo / Atletico ACI San Filippo del 11/02/2012 - C.U. N° 39 del 15/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Atletico Aci San Filippo, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione delle squalifiche assunte in primo grado dal Giudice Sportivo provinciale ritenendole eccessive.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che a fine gara il calciatore Correnti Diego Santo insultava il direttore di gara, che perciò lo considerava espulso a cagione di tale comportamento offensivo e irriguardoso. Allo stesso modo è dato leggere del comportamento dell'allenatore Faro Fabrizio, che protestando spingeva l'arbitro, insultandolo e minacciandolo.
Appare pertanto evidente la responsabilità di entrambi i tesserati e pienamente condivisibili le sanzioni assunte in primo grado che appaiono adeguate ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Società Atletico Aci S. Filippo;
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 146/A
Pol. Dil. Aquila Caltagirone (Ct) avverso squalifica per 4 gare del calciatore Fraghi Andrea – Gara Eccellenza Gir.B Acicatena – Pol. Dil. Aquila Caltagirone dell’08/02/2012 – C.U. 315 LND del 10/02/2012

La società Pol. Dil. Aquila Caltagirone ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendola esagerata in relazione all’episodio contestato, e, conseguentemente, richiedendo una revisione della sanzione impugnata.
La Commissione Disciplinare Terrritoriale, esaminati gli atti ufficiali, valutato che il gesto del calciatore Fraghi Andrea, pur irrispettoso nei confronti dell’A.A., non ha assunto i contorni della grave violenza e non è stato seguito da altri episodi di plateale protesta o offese, nè è stato in seguito reiterato, ragione per cui ritiene che la sanzione possa essere ridimensionata come in dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso inoltrato dalla società Pol. Dil. Aquila Caltagirone, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Fraghi Andrea.
Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.

DEFERIMENTI

Procedimento n°130/B-01
DEFERIMENTO a carico di:
Società AGD DESPORT GAGGI
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Monte Giuseppe
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11894-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 120,00 a carico della società AGD Desport Gaggi (€ 40,00 x n.3 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Monte Giuseppe;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Andò Salvatore, Costanzo marco, Grigoli Francesco, tutti tesserati per la società' AGD Desport Gaggi all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-02
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD CARLENTINI
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Scalisi Carlo
N°21calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11895-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 840,00 a carico della società AGD Carlentini (€ 40,00 x n.21 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scalisi Carlo;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amoroso Alan, Anastasi Fabio, Aricò salvatore, Bosco Samuel, Brunno Claudio, Caltabiano Christian, Cammarata Christian, Fazzino Leonardo, Greco Stefano, Maddalena Lorenzo, Mangiameli Dario, Miceli Angelo, Milana Salvatore, Nastasi Cirino, Nibali Vincenzo, Restuccia Stefano, Ruggeri Nunzio, Scaparra Sergio, Siciliano Giovanni, Tribastone Andrea, Valenti Mattia, tutti tesserati per la società' AGD Carlentini all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-03
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD MEDITERRANEA NIZZA
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Leo Orlando
N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11896-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 880,00 a carico della società ASD Mediterranea Nizza (€ 40,00 x n.22 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Leo Orlando;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bitto Antonino, Briguglio Carmelo, Briguglio Gabriele, Briguglio Salvatore, Campagna Mauro, Ciatto Giuseppe, Cincotta Nicola, Cirailo Giuseppe, Coledi Antonino, Di Bella Roberto, Gregorio Sergio, Interdonato Simone, Leopardi Felice, Lisci Daniele, Micalizzi Fabio, Panarello Giuseppe, Principato Davide, Repici Giuseppe, Tella Giovanni, Vald Dragos, Zanino Alessandro, Zanino Antonio, tutti tesserati per la società' ASD Mediterranea Nizza all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-04
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD PELLEGRINO
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Trimarchi Giuseppe
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11897-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 150,00 a carico della società ASD Pellegrino (€ 50,00 x n.3 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Trimarchi Giuseppe;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fleres Nicolò, Lando Riccardo, Romano Davide, tutti tesserati per la società' ASD Pellegrino all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-05
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD POLISPORTIVA GIOIOSA
Presidente all'epoca dei fatti Sig. Cultrera Francesco
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11898-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 160,00 a carico della società ASD Polisportiva Gioiosa (€ 40,00 x n.4 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cultrera Francesco;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casella Alessandro, Lena Matteo, Musca Alberto, Scaffidi Domianell Stefano, tutti tesserati per la società' ASD Polisportiva Gioiosa all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-06
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD PRO MENDE CALCIO
Presidente all'epoca dei fatti Sig. Sindona luigi
N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo.
Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11899-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse ma hanno fatto pervenire nei termini il certificato medico attestante la idoneità all'attività sportiva del calciatore Calderone Alessandro, datato 06/10/2010.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha pertanto accertata la infondatezza della contestazione di cui al presente deferimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti:
della società ASD Pro Mende Calcio, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sindona Luigi, del calciatore Calderone Alessandro, tesserato per la società' ASD Pro Mende Calcio all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-07
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD S. BASILIO
Presidente all'epoca dei fatti Sig. Virgilio Antonino
N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11900-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 240,00 a carico della società ASD S. Basilio (€ 40,00 x n.6 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Virgilio Antonino;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Campisi Luca, Campisi Riccardo, Carcione Valentino, Cono Genova Denis, Truglio Giuseppe, Versaci Antonio, tutti tesserati per la società' ASD S. Basilio all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-08
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD STELLA D'ORIENTE
Presidente all'epoca dei fatti Sig. Gargano Giuseppe
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11901-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 160,00 a carico della società ASD Stella D'Oriente (€ 40,00 x n.4 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gargano Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonsignore Luca, Busalacchi Emanuele, Caruso Umberto, Geraci Antonino, tutti tesserati per la società' ASD Stella D'Oriente all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-09
DEFERIMENTO a carico di:
Società CSD LUDICA LIPARI
Presidente all'epoca dei fatti Sig. Cirino Giuseppe
N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11902-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 360,00 a carico della società CSD Ludica Lipari (€ 40,00 x n.9 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cirino Giuseppe;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caprara Francesco, Fiorenza Giuseppe, Fonti Alessandro, Giunta Antonello, Giunta Renzo, Marino Antonio, Orto Salvatore, Pino Tommaso, Sturniolo Giacomo, tutti tesserati per la società' CSD Ludica Lipari all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°130/B-10
DEFERIMENTO a carico di:
Società POL. INESSA
Presidente all'epoca dei fatti Sig. Furnari Giuseppe
N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/01/2012 prot.11903-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. Inessa (€ 50,00 x n.6 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Furnari Giuseppe;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Chisari Salvatore, Lavenia Francesco, Quaceci Antonio, Sciacca Stefano, Spalletta Davide, Vitellino Mike Alfio, tutti tesserati per la società' Pol. Inessa all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 21 Febbraio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n° 114/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
CC San Gregorio
Sig. Blatti Carlo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8255/1302pf10-11/SP/pp del 29/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Blatti Carlo*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 115/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
GSD San Giovanni Gemini
Sig. Sansone Francesco (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8256/1303pf10-11/SP/pp del 15/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato

dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, presente la parte deferita la quale ha negato l'addebito, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Sansone Francesco*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 116/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD Sporting Arenella
Sig. Volpes Laura (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8257/1304pf10-11/SP/pp del 16/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi

di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Volpes Laura*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 117/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD Sporting Viagrande
Sig. Astorina Giovanni Luca (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8258/1305pf10-11/SP/pp del 17/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Astorina Giovanni Luca*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 118/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD Troina
Sig. Lombardo Facciale Aurelio (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8259/1306pf10-11/SP/pp del 23/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Lombardo Facciale Aurelio*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 119/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Pol. Villafranca Tirrena
Sig. Ripa Nicolò (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8260/1307pf10-11/SP/pp del 18/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Ripa Nicolò*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 120/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Pol. Dil Aquila Catagirone
Sig. Sanfilippo Salvatore (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8261/1308pf10-11/SP/pp del 24/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Sanfilippo Salvatore*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 121/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Pol. Dil Città di Villabate
Sig. Giannone Mariano (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8262/1309pf10-11/SP/pp del 19/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Giannone Mariano*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 122/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD Due Torri
Sig. Scaffidi Argentina Pierino (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8263/1310pf10-11/SP/pp del 25/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere

della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, queste hanno fatto pervenire nei termini note difensive ed il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Scaffidi Argentina Pierino.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 123/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
GSD Enna Calcio
Sig. Bonasera Luigi (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8264/1311pf10-11/SP/pp del 22/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, presente la parte deferita che ha chiesto il rigetto dei motivi di deferimento, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Bonasera Luigi.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 124/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SSD Gattopardo Palma Srl
Sig. Catania Salvatore (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8265/1312pf10-11/SP/pp del 20/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi

di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Salvatore*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 125/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
A.C. Palazzolo ASD
Sig. Scrofani Rosario (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8266/1313pf10-11/SP/pp del 26/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in

ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Scrofani Rosario.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 126/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ACD Paternò 2004
Sig. Ciaramella Mario (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8267/1314pf10-11/SP/pp del 21/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Ciaramella Mario.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 129/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
USD Roccapalumba
Sig. lo Sciuto Giuseppe (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8237/1287pf10-11/SP/pp del 28/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per giorni 30 a carico del Presidente e l'ammenda di € 100,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l'effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell'ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti

del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della società e dell'ammonizione a carico del Presidente Lo Sciuto Giuseppe.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/02/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana